

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Il d.lgs. 28.06.2012 n. 106, recante “riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell’art 2 della legge 4 .11 2010 n. 183” prevede al capo II norme di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali che rinviano alla legislazione regionale la disciplina delle modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento degli Istituti medesimi;
- Il riordino dell’Istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana “M. Aleandri” è in avanzata fase di realizzazione, essendo stata sottoscritta in data 26 febbraio 2014 l’Intesa fra la Regione Lazio e la Regione Toscana prevista dall’art 10 comma 2 della legge 106/2012 concernente appunto “ *il Riordino dell’Istito Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana* “, ratificata dalla Regione Toscana con L.R. n. 42 del 25 luglio 2014 e Consiglio dalla Regione Lazio in data 3/12/2014;
- Dalla entrata in vigore delle Leggi Regionali decorrono i termini previsti dall’art. 12 della legge 106/1992 per la revisione dello Statuto e l’approvazione del nuovo ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e delle relative dotazioni organiche;
- Dalla stessa data decorre altresì il termine di novanta giorni previsto dall’art. 26 dell’Intesa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- L’art. 15 comma 1 alinea del D.Lgs 24 giugno 2012 n. 106 prevede che “*gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi.*”
- La medesima previsione è adottata nella richiamata Intesa che, all’art. 26 comma 2, prevede che “*gli Organi in carica alla data di entrata in vigore dell’Intesa continuano ad espletare le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi Organi dell’Istituto*”;

Dato atto che:

- L’art 11 della legge 106/2012 individua gli Organi degli I.Z.S., fra i quali il Direttore Generale, facendo specifico riferimento al fatto che allo stesso si applichino gli artt. 3 e 3bis del D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
- Che art 3 co. 1 quinquies della norma richiamata prevede che competano ai Direttori Generali tutti i poteri di gestione, per l’esercizio dei quali sono coadiuvati da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, che oltre allo svolgimento delle specifiche funzioni ivi loro riferite, “*concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale*”;
- Che in particolare le nomine del direttore amministrativo e sanitario costituiscono una prerogativa precipua del Direttore Generale e sono disposte dallo stesso con atto motivato al di fuori di procedimenti di natura concorsuale, il che presuppone un rapporto di natura fiduciaria da parte del Direttore Generale nominante, giusto il richiamo in tal senso fatto dall’art. 3 bis, co. 8, alle norme di cui al titolo III del libro V del codice civile;
- A indiretta conferma, le linee guida per l’adozione degli atti di autonomia aziendale degli enti del S.S.R. del Lazio, disposte con D.C.A U00259 del 6.8.2014, al punto 7.3 affermano che “*la direzione aziendale, composta dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario,esercita il governo strategico dell’azienda*”.

Considerato che:

- La previsione di cui ai citati art. 15 del D.Lgs 106/2012 e art. 26 comma 2 dell’Intesa, per la quale gli Organi in carica alla data di entrata in vigore rispettivamente del decreto e, conseguentemente dell’Intesa, continuano ad espletare le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi Organi dell’Istituto, corrisponde ad un principio di carattere generale nella Pubblica Amministrazione in base al quale, in occasione e nelle more della attuazione da parte di una autorità superiore del riordino di una azienda pubblica, si possa procedere alla *prorogatio pro tempore* degli Organi di Governo in scadenza, al fine di garantire la necessaria continuità gestionale, evitando di procedere a nuove nomine laddove la normativa di riordino prevede in fase di attuazione la decadenza degli Organi in carica;
- In questa ottica l’istituto giuridico della *prorogatio* si qualifica nella sopravvivenza temporanea dei poteri dei titolari di una funzione pubblica, per i quali si sono determinate le condizioni per la cessazione del mandato.
- Non si può sicuramente ricomprendere tra gli atti consentiti al Direttore Generale in proroga, la nomina del Direttore Sanitario e Amministrativo che, al contrario, essendo atti di alta amministrazione per il ruolo strategico che queste figure rappresentano in forza delle funzioni e competenze loro attribuite dalla legge, dovrebbero essere lasciati al nuovo titolare dell’Organo, anche al fine di non ledere il principio del necessario rapporto fiduciario fra nominante e nominato;
- Tale principio va ulteriormente enfatizzato nel caso di funzioni non vicariabili ed essenziali per la formazione degli atti dell’Organo di gestione;

- La Regione Lazio ha recepito normativamente tale principio in una fattispecie assimilabile a quella che caratterizza l’Istituto nell’attuale fase di regime transitorio con la norma sotto citata:
 - Con la L.R.11 agosto 2008 n. 14 recante” assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” con la quale, all’art. 1 comma 79 ha previsto, al fine di non interrompere la continuità operativa e gestionale e nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e del riassetto istituzionale delle aziende sanitarie, la proroga fino al 30 giugno 2010 dei contratti dei direttori generali in carica. In tale contesto il successivo comma 81 prevede che “*i direttori generali possono procedere alla proroga dei contratti dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi in carica per il periodo di cui al comma 79*”;
- La riaffermazione della necessità di consentire l’espressione della scelta concernente la nomina del direttore amministrativo e sanitario sulla base di un rapporto fiduciario, che porta a ritenere corretto escludere che un direttore generale in scadenza vi provveda ugualmente, così negando al nuovo direttore generale la possibilità di esercitare tale prerogativa, è indirettamente riaffermata sempre dalla Regione Lazio con il recentissimo D.C.A. n. U00259 del 6 agosto 2014, concernente l’approvazione delle linee guida per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie del Lazio laddove, al p.7.2 (pag. 28 e 29), con riferimento alla durata contrattuale da definire per l’attribuzione degli incarichi di direttore amministrativo e sanitario, si dice che “*si ritiene che il direttore generale, esercitando al riguardo una scelta discrezionale che, a livello amministrativo, va motivata, debba conferire tali incarichi in stretta relazione alla durata del proprio mandato*”;
- Viceversa, la nomina di un nuovo direttore amministrativo o sanitario da parte di un direttore generale in scadenza, determinerebbe inevitabilmente la lesione dei principi suindicati, soprattutto alla luce della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 19 luglio 2011, nella quale si afferma che il direttore sanitario e amministrativo nominati dal direttore generale scaduto, non decadono automaticamente con la nomina del nuovo direttore generale;

Dato atto che:

- in data 31/12/2014 va a scadenza il contratto del direttore amministrativo dott. Antonio Cirillo;
- Con l’intervenuta approvazione di entrambe le leggi regionali di Lazio e Toscana di attuazione della legge 106/2012, i tempi di ultimazione del percorso di riordino dell’Istituto e di nomina dei nuovi Organi, ivi compreso il direttore generale, sono ormai prossimi alla conclusione;
- Che sussiste comunque il problema di assicurare l’esercizio delle funzioni di direttore amministrativo per il breve periodo necessario fino alla nomina del nuovo direttore generale ed alle sue conseguenti decisione per l’attribuzione dell’indicato incarico;

Ritenuto che:

- Sulla base di quanto sopra premesso e ritenuto sia assolutamente inopportuna la nomina di un nuovo direttore amministrativo, per tutte le motivazioni ivi elencate e qui integralmente richiamate;
- Sia viceversa necessario continuare ad assicurare l’esercizio delle funzioni di direttore amministrativo aziendale, nel rispetto di tali principi;
- Sia conseguentemente necessario procedere a disporre una breve proroga dell’incarico in scadenza al dott. Antonio Cirillo, per il tempo strettamente necessario per la nomina del nuovo direttore generale e, da parte dello stesso, del nuovo direttore amministrativo;

Dato atto al proposito, anche ai fini di quanto previsto all’art. 6 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 del 11 agosto 2014, che la proroga dell’incarico di direttore amministrativo non costituisce novazione del relativo contratto;

DELIBERA

Quanto sopra premesso e ritenuto:

1. di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrale e sostanziale della presente decisione.
2. di prorogare il contratto del direttore amministrativo dott. Antonio Cirillo fino alla data di nomina del nuovo direttore amministrativo da parte del nuovo direttore generale dell’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Remo Rosati)